



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE

ORDINANZA N° 27 del 2015

Oggetto: ORDINANZA INGIUNZIONE DI VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA

In riferimento al Verbale n.° 18/SP/14 - Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione –U.O.T. di Modica.

Il Direttore Generale

Visto il verbale di contestazione n.° 18/SP/14 del 08.10.2014, ore 22,00 circa, del Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione – Unità Operativa Territoriale di Modica, redatto dai T.d.P. Dott. Giovanni MINARDO e Dott. Antonino FALLA, in qualità di U.P.G., durante l'ispezione presso il ristorante, sito a Modica, via Nazionale n.° 160, di cui è titolare il Sig. PAN XINBIN, nato a Zhejiang (Cina) il 28.04.1972 e residente a Modica in via Nazionale n.° 57/B;

Atteso che a carico del Sig. PAN XINBIN, sopra generalizzato, presente nel corso dell'ispezione, nella qualità di Titolare dell'attività e Responsabile del piano di autocontrollo (HACCP), è stata rilevata la violazione di cui al Cap. XII, comma 1 dell'Allegato II del Regolamento CE 852/2004 e sanzionato dall'art. 6, comma 5 del D. Lgs. 193/2007 ***“per non aver rinnovato l'attestato di formazione per alimentaristi, decaduto di validità il 10.5.2014; lo stesso manteneva, addetti alla manipolazione di alimenti, personale con attestati di formazione non rinnovati, LIU AIFEN con attestato decaduto di validità il 10.5.2014 e LI TIANSHI con attestato decaduto di validità il 10.5.2014”***;

Considerato che per tale violazione, ai sensi del medesimo art. 6, comma 5, D. Lgs. n.° 193/2007, che così recita: ***“Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore del settore alimentare operante ai sensi dei regolamenti (CE) n. 852/2004 e n. 853/2004 a livello diverso da quello della produzione primaria che non rispetta i requisiti generali in materia di igiene di cui all'allegato II al regolamento (CE) n. 852/2004 e gli altri requisiti specifici previsti dal regolamento (CE) n. 853/2004 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 3.000”***, è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da €. 500,00 a €. 3.000,00, per cui nel verbale veniva indicata somma di **€. 1.000,00, pari al doppio del minimo o ad un terzo del massimo della sanzione prevista**, entro 60 giorni dalla notifica del verbale medesimo in applicazione della sanzione in misura ridotta;

Atteso che, il verbale di contestazione di violazione è stato spedito il 21.10.2014 tramite Ufficio postale con Raccomandata A/R ed è stato notificato al Sig. PAN XinBin il 3.12.2014, nella qualità di titolare, come da avviso, specificando allo stesso la facoltà di pagare, ex art. 16, L. 689/81, con effetto liberatorio, entro 60 gg. dalla notifica la somma di €. 1.000,00 più €. 4,30 per spese di notifica, ovvero presentare entro 30 gg. scritti difensivi e/o richiesta di audizione personale all'Autorità Competente (Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa) ex art. 18, L. 689/81;

Accertato che il verbale è stato notificato entro i termini di legge, di cui all'art. 14 della Legge 689/81;

Rilevato che la responsabilità per la violazione accertata è da ascrivere al Sig. PAN XINBIN, nella qualità sopra descritta, il quale non ha inteso né effettuare il pagamento della sanzione applicata in misura ridotta, né ha inteso presentare scritti difensivi per cui va applicata la sanzione ai sensi dell'art. 9, comma 4, lett. a) del Regolamento Aziendale ***(l'importo pari al pagamento in misura ridotta maggiorato sino al 20%)***;

Ritenuto di poter applicare la maggiorazione nella misura del 5%, pari ad €. 50,00, in considerazione della assenza di precedenti violazioni della medesima normativa noti a questa autorità;

Rilevata, pertanto la fondatezza dell'accertamento e la regolarità della contestazione e/o notificazione degli atti;

Esaminati gli atti e tenuto conto delle considerazioni sopra esposte;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689.

VISTA il D.Lgs. 193/2007.

VISTA la circolare del 17 gennaio 2013 dell'Assessorato della Salute (GURS n° 9 del 22.2.2013)

VISTO l'art. 8 e ss del Regolamento disciplinante l'applicazione delle sanzioni del D. Lgs. n. 193/2007 ai sensi della Legge n. 689/1981 e s.m.i. approvato con delibera n.°1996 del 17.10.2014 dell'ASP e pubblicato sul sito www.asp.rg.it.

Ordina

Al Sig. **PAN XINBIN**, in premessa generalizzato, il pagamento della somma totale di €. 1.050,00 (*euro millecinquanta/00*) per sanzione amministrativa ai sensi dell'art. 9, comma 4, lett. a) del Regolamento Aziendale (**pari al pagamento in misura ridotta maggiorato del 5 %**);

INGIUNGE

alla stessa, di versare le seguenti somme, entro 30 (trenta) giorni dalla data di notifica del presente atto:

Importo previsto quale Sanzione amministrativa: €. 1.050,00

Spese di accertamento e notificazione: €. 50,00;

Bolli €. 16,00

Per complessivi €. 1.116,00 (euro millecentosedici /00)

Il Pagamento dovrà avvenire tramite c/c postale n° 10694974 – conto ordinario intestato a Cassa regionale, UNICREDIT S.p.A. – Ragusa- indicando la seguente causale: “da accreditare sul Cap. 2301, entrate bilancio regionale, entrate bilancio, cat. V”. nonché la data ed il numero del verbale di contestazione della violazione.

E' fatto obbligo di esibire l'attestazione dell'avvenuto pagamento presso l'Ufficio Sanzioni dell'ASP Piazza Igea, n.° 1. (ove ci si avvale della rateizzazione l'ingiunto avrà cura di esibire mensilmente le attestazioni di pagamento fino al saldo).

Ove non provveda entro 30 giorni, sarà attivata la procedura per la esecuzione forzata, per il recupero della somma dovuta, maggiorata degli interessi maturati e conteggiati a partire dalla data di notifica dell'ordinanza a carico del trasgressore, oltre le spese di giudizio.

Il presente atto va notificato:

- al Sig. **PAN XINBIN**, nato a **Zhejiang(Cina)** il **28.04.1972** e residente a **Modica**, eleggendo domicilio in via Nazionale n.° 160, sede del ristorante, nella qualità di titolare dell'attività di **Ristorante**;

- è affisso all'Albo Pretorio dell'ASP 7 di Ragusa per 30 giorni;

- del presente atto si dà comunicazione anche all'organo accertatore dell'infrazione.

Si fa presente che avverso il presente atto è possibile proporre ricorso ai sensi dell'art. 22 della L. 689/181 avanti al Tribunale di Ragusa nel termine di 30 giorni dalla sua notifica. L'opposizione non interrompe i termini.

L'interessato, nello stesso termine, ove ne abbia interesse, potrà avanzare istanza di rateazione della somma dovuta, ai sensi dell'articolo 10 del vigente regolamento aziendale presso l'Ufficio Sanzioni dell'ASP Piazza Igea n° 1 Ragusa.

Ragusa, 5 MAR. 2015

Il Direttore Generale
Dott. Maurizio Aricò